Civile Sent. Sez. 2 Num. 1082 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 20/01/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 17267-2015 proposto da:

GONELLA SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato GIUSTINO DI CECCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BRACCO;

- ricorrenti -

contro

2019

2117

GRIBAUDO LEGNAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO ZOPPIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO PRANDI;

PASTORELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO BOVETTI;

- controricorrenti -

nonchè contro

VEGLIA IRENE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 677/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in particolare del secondo motivo;

udito l'Avvocato Francesco Pisenti, con delega depositata in udienza dall'avvocato Giustino Di Cecco, difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l'Avvocato Riccardo Prandi, difensore del controricorrente che ~~ha~~ si è riportato agli atti depositati;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Veglia Emanuele, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Magliano Alpi, via Langhe 258/C, chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Mondovì Pastorelli Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, dal quale aveva acquistato una partita di larice, posizionata nell'orditura del tetto del predetto fabbricato, poi rilevatasi difettosa a causa di un anomalo restringimento derivante dalla perdita di umidità delle perline dopo la posa.

L'attore chiedeva, in via principale, la condanna del convenuto all'eliminazione dei vizi già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo; in via subordinata, il risarcimento di tutti subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto.

Pastorelli Giovanni si costituiva in giudizio e contestava la pretesa. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare nel giudizio la Gribaudo Legnami s.r.l., produttore del materiale che egli aveva poi rivenduto all'attore senza operare su di esso alcuna manipolazione.

Autorizzata ed eseguita la chiamata si costituiva la Gribaudo Legnami s.r.l., che contestava l'esistenza dei vizi e negava che ci fosse coincidenza di oggetto delle due vendite.

Il processo, dichiarato interrotto per morte dell'attore, era riassunto dal coniuge di lui Gonella Simona.

Il tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Veglia Irene, sorella del defunto, che rimaneva contumace.

Eseguita l'istruzione il tribunale rigettava la domanda principale intesa a ottenere la eliminazione dei vizi, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento di ripristino; accoglieva, nei limiti della quota ereditaria dell'attrice, la domanda subordinata di risarcimento del danno, condannando il venditore al pagamento della somma di € 25.303,73, pari ai 2/3 della somma occorrente per la riparazione del tetto secondo la quantificazione del consulente tecnico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Negli stessi limiti accoglieva la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo chiamato.

Contro la sentenza proponevano appello la Gribaudo Legnami s.r.l. e il Pastorelli.

La corte d'appello accoglieva i due gravami.

Essa partiva dalla considerazione che il rigetto della domanda principale, di eliminazione dei vizi, non aveva formato oggetto di impugnazione e che, conseguentemente, si era formato giudicato interno sull'accertata eccessiva onerosità dell'intervento di ripristino.

Da ciò ne conseguiva, secondo la corte di merito, che il danno conseguente al vizio del materiale aveva una rilevanza esclusivamente estetica. Esso, pertanto, non poteva consistere nella spesa occorrente per la riparazione del tetto, ma nel costo occorrente per eliminare le fessure o l'incidenza delle fessure sul valore dell'immobile. Tuttavia tali conseguenze non avevano costituito oggetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, che aveva chiesto solamente la condanna del venditore a pagare le spese necessarie per il ripristino del tetto, con lo smontaggio del tetto e la sostituzione dei listelli difettosi, che costituiva però misura equivalente all'esatto adempimento negato dal primo giudice.

La corte condannava la Gonella al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza Gonella Simona ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

La Gribaudo Legnami e Pastorelli Giovanni hanno resistito con controricorso.

Veglia Irene è rimasta intimata.

La causa, fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza.

In vista dell'udienza camerale la ricorrente e Pastorelli Giovanni hanno depositato memoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Gribaudo Legnami s.r.l. ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica e ulteriore memoria è stata depositata da Pastorelli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 c.c. e degli artt. 130 e 135 del Codice del consumo.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte ha riconosciuto che, una volta ritenuto eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento volto all'eliminazione dei vizi, il compratore non poteva pretendere, a titolo di danno emergente, il costo occorrente per la sostituzione di tutte le perline, ma solo il risarcimento danno estetico conseguente al loro restringimento, pari al costo dell'eventuale intervento eseguibile per eliminare le fessure.

In questo modo la corte di merito ha negato l'integrale risarcimento del danno emergente riconosciuto al compratore secondo le norme del codice civile.

Si sostiene invece che, ai sensi dell'art. 135 del codice del consumo, i rimedi ordinari previste dal diritto italiano concorrono con quelli previsti a tutela del consumatore dalla disciplina specifica, se è vero che la normativa comunitaria ha trovato ingresso nell'ordinamento interno per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle.

Nella specie il consumatore aveva chiesto in via principale la sostituzione delle perline difettose, collocate sul tetto a vista del salone dell'immobile, ma la sostituzione era stata negata perché eccessivamente onerosa per il venditore. Tuttavia l'accertata eccessiva onerosità della sostituzione delle perline difettose non precludeva al compratore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione del consulente, il quale aveva indicato che la sola soluzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

idonea a rimediare all'inconveniente era costituita dallo smantellamento del tetto.

Il motivo è fondato.

Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall'art. 130 del codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto.

Tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i "diritti" attribuiti al consumatore da "altre norme dell'ordinamento giuridico" italiano (art. 135 cod. consumo).

Senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulla complessa problematica della garanzia nella vendita di beni di consumo, agli effetti che qui rilevano è sufficiente fermarsi alla considerazione che, nella specie, il consumatore ha chiesto in via principale *solamente* la eliminazione dei vizi e, in via subordinata, *solamente* il risarcimento del danno.

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, in materia di garanzia per vizi nella vendita, che il compratore può esercitare l'azione di danni da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né una riduzione del prezzo.

Or bene analoga facoltà non può essere negata al consumatore, qualora ricorra una delle situazioni di cui al comma 7 dell'art. 130 cod. consumo, che contempla in primo luogo proprio la situazione che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose.

È osservazione comune come l'art. 135 faccia espressamente salvi i «diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico» allo scopo di assicurare all'acquirente di beni di consumo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla direttiva n. 44/1999.

Secondo la corrente opinione dottrinaria, condivisa dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. « La circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalità indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalità più dispendiose (per tempi di lavorazione e quantità da impiegare) ben può esser valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreché sotto l'aspetto della riduzione del prezzo poiché quest'ultima ristabilisce l'equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantità di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata» (Cass. n. 1153/1995, cfr. altresì in materia di appalto, Cass. n. 4161/2015).

La corte di merito non si è attenuta a tale principi.

Una volta riconosciute, da un lato, l'esistenza del vizio, dall'altro, l'eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, l'azione di risarcimento del danno esercitata in via subordinata, non rimaneva circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa, ma si applicavano i comuni principi del diritto interno in tema di azione risarcitoria proposta da sola, in assenza di domanda di risoluzione o riduzione del prezzo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza deve essere cassata in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di cui sopra.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1494 c.c. e 112 c.p.c.

La ricorrente si duole perché la corte, dopo avere erroneamente ristretto i danni teoricamente risarcibili ai costi dell'intervento occorrente per eliminare le fessure o all'incidenza negativa sul valore della cosa, ne ha poi omesso la liquidazione in base al rilievo che la domanda non comprendeva tali voci di danno, essendo diretta a conseguire la sola condanna a pagare le spese necessarie per il ripristino.

Si sostiene in contrario che l'attore aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, il che imponeva al giudice d'appello di accertarli e quantificarli magari mediante apposita attività di istruzione.

Insomma la corte d'appello non solo ha ingiustamente negato la quantificazione proposta dal consulente tecnico, il quale non aveva indicato interventi sostitutivi all'infuori della integrale sostituzione delle perline, ma ha portato l'errore interpretativo sui rimedi accordati dal codice del consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento, pure in presenza di un riscontro oggettivo dei vizi.

La domanda è fondata.

Intanto deve rilevarsi l'insanabile contraddizione in cui è incorsa la corte di merito, laddove dal rilievo che si era formato il giudicato sulla eccessiva onerosità della sostituzione, in dipendenza dalla mancata impugnazione della statuizione di rigetto della relativa domanda, ne ha fatto discendere una preclusione che andava a limitare anche la domanda proposta in via subordinata, che proprio in conseguenza del giudicato formatosi sul rigetto della domanda principale era suscettibile di accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È stato già chiarito nell'esame del primo motivo che l'eccessiva onerosità della sostituzione per il venditore non poteva essere assunto, nello stesso tempo, quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio secondo il diritto interno.

A tale considerazione, già sufficiente a fare emergere l'errore in cui è incorsa la corte di merito, si deve aggiungere che l'attore aveva chiesto la condanna del convenuto a «risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto, da quantificarsi nella somma indicata o in altra accertanda in corso di causa».

In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. n. 20643/2016).

Insomma la domanda di risarcimento di danni salva espressa specificazione deve ritenersi comprensiva di tutti i danni (Cass, n. 7193/2015).

La sentenza deve essere pertanto cassata anche in relazione a tale motivo.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 e 194 c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura là dove ha affermato, in contrasto con quanto accertato dal consulente tecnico e senza dare alcuna motivazione del dissenso, che i danni consistevano nel costo dell'intervento eseguibile per eliminare le fessure.

Al contrario il consulente tecnico aveva perentoriamente riconosciuto che il solo intervento possibile per la risoluzione della problematica consisteva nello smantellamento del tetto.

Il motivo è assorbito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo e al secondo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino anche per le spese.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo; *dichiara* assorbito il terzo; *cassa* la sentenza in relazione ai motivi accolti; *rinvia* ad altra sezione della Corte d'appello di Torino anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, l'8 ottobre 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale